

MISURE DI BIOSICUREZZA NEGLI ALLEVAMENTI AVICOLI

Fatto salvo quanto previsto dal D.M. 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli”, sul territorio regionale si applicano le seguenti disposizioni:

1. Aree omogenee di accasamento

Uno dei principali fattori di rischio per la diffusione dell’Influenza Aviaria (IA) è costituito dalla densità e contiguità di allevamenti avicoli (in particolare di specie a lunga vita, quali i tacchini da carne) sul territorio. A tal fine, fin dal 2003 in Regione del Veneto sono state istituite delle “aree omogenee di accasamento”, nelle quali l’accasamento di tacchini da carne deve essere effettuato in modo tale da garantire (in ciascuna area) lo svuotamento degli allevamenti in modo sincrono all’epoca della macellazione.

Anche il D.M. 30 maggio 23 prevede l’accasamento per aree omogenee, definendolo come *“il programma di accasamento degli allevamenti ordinari di tacchini condiviso tra le diverse filiere e approvato dai servizi veterinari territorialmente competenti, caratterizzato dall’accasamento di animali di un solo sesso per ciascun allevamento. Le aree, a loro volta, possono essere a sessi separati o a sessi misti. Per le aree deve essere garantito lo svuotamento completo dell’area in 21 giorni.”*.

Il citato decreto specifica che le Regioni devono adottare il suddetto programma di accasamento per aree omogenee, nelle zone individuate ad alto rischio A e B e/o nelle zone di restrizione di cui all’art. 21, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/687, e che tale programma deve prevedere tempistiche di accasamento che comportino il carico degli animali in modo sincrono/concomitante.

Ciò premesso, a seguito di incontri con le filiere avicole del Veneto e il Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria (CREV), sono state aggiornate le aree omogenee di accasamento precedentemente approvate con DGR n. 1548 del 12 dicembre 2023: l’elenco delle nuove aree omogenee di accasamento del Veneto è riportato nell’**Allegato B1** al presente provvedimento.

Tale elenco viene pubblicato anche nel sito della Rete di Epidemiosorveglianza della Regione del Veneto (ReSolVe), con tutti gli aggiornamenti periodici relativi alle aperture e chiusure delle aree medesime.

L’apertura, la chiusura e la modifica delle date dei periodi di accasamento nelle succitate aree omogenee viene autorizzata dal Servizio Veterinario regionale, sentito il parere dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), a seguito di una richiesta scritta (anche via e-mail) da parte del Referente incaricato dalle filiere avicole: detta richiesta dovrà essere inviata almeno una settimana prima della data più prossima di apertura/chiusura/modifica di area omogenea, al fine di permettere al Servizio Veterinario regionale di effettuare le dovute valutazioni tecniche.

Nelle richieste di accasamento dovranno essere messe in indirizzo, per conoscenza, tutte le filiere avicole del settore tacchini da carne; la Regione darà riscontro alla richiesta informando, oltre alle filiere suddette, le Aziende ULSS territorialmente competenti.

2. Richieste di deroga per nuovi allevamenti avicoli (e suinicoli) e riconversioni di allevamenti già esistenti – Procedura operativa

Premessa

Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli” (G.U. Serie Generale n.151 del 30 giugno 2023), nell’Allegato A, punto 5 “Distanze minime per l’apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti”, dalla L.R. n. 11/2004, art. 50, lettera d e, la costruzione di nuovi allevamenti avicoli, suinicoli e le riconversioni di allevamenti già esistenti, sono consentiti solo previo rispetto delle distanze da altri allevamenti. L’eventuale concessione da parte dell’Azienda ULSS di competenza territoriale della deroga alle distanze minime prevede che sia effettuata una verifica delle distanze e degli allevamenti presenti. Il D.M. 30 maggio 2023 prevede che i nuovi allevamenti di tipo ordinario con capacità superiore a 250 capi (ai sensi del Manuale I&R, per allevamento di tipo ordinario si intendono



tutti gli allevamenti ad esclusione di familiari e gli amatoriali da animali da compagnia) devono rispettare una distanza minima da un impianto di biogas, che utilizza pollina di altri allevamenti, pari a 500 metri.

Oltre a quanto previsto dal manuale operativo per la gestione del sistema I&R, le seguenti attività devono essere le uniche presenti all'interno di uno stesso stabilimento con capacità superiore ai 250 volatili:

- allevamento di selvaggina da penna per ripopolamento;
- allevamento di tacchini da carne;
- allevamenti con orientamento produttivo da riproduzione delle diverse specie animali, ad eccezione degli allevamenti a ciclo completo con incubatoio annesso, che non movimentano pulcini verso altri stabilimenti.

Di conseguenza, le relazioni riguardanti richieste di deroga per nuovi insediamenti avicoli, dovranno tenere conto anche di quanto riportato nel citato Decreto Ministeriale. Di seguito viene formalizzata la procedura che deve essere applicata per l'esecuzione della valutazione di cui all'oggetto.

Gli operatori che intendono aprire un nuovo allevamento avicolo o suinicolo, o riconvertire un allevamento già esistente, devono trasmettere richiesta formale di valutazione tecnica all'Azienda ULSS di competenza territoriale e, per conoscenza, all'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- Relazione tecnica, che riporti almeno: i dati anagrafici dell'allevamento (proprietario e detentore, ragione sociale, codice aziendale, indirizzo della sede produttiva); georeferenziazione (coordinate geografiche) dell'insediamento; indicazione della specie (avicoli, suini) e numero dei capi che si intendono allevare (oppure: specie avicola, indirizzo produttivo e tipologia di allevamento (in batteria, voliera, a terra, ecc.); numero dei capi attualmente presenti e specie avicola e numero dei capi che si intendono allevare);
- Planimetria dei nuovi capannoni, di scala adeguata relativa ai nuovi capannoni, datata e vistata da un tecnico abilitato (in particolare per quanto riguarda le planimetrie e relativo posizionamento dei capannoni). Dovranno in particolare essere evidenziate le distanze in metri da altri allevamenti avicoli e suinicoli.

La verifica tecnica della pervenuta richiesta sarà a carico del CREV, che opera presso la SCS4 dell'IZSvE.

Procedura operativa

1. Georeferenziazione area di pertinenza e centroide nuovo allevamento

In base a quanto indicato nelle richieste e nelle relazioni agronomiche a esse allegate, sono individuati l'indirizzo e la localizzazione (mediante coordinate geografiche) dell'insediamento in progetto. Se le coordinate non sono fornite dal richiedente, vengono desunte dagli elaborati presenti nella relazione agronomica chiedendo, in ogni caso, all'Azienda ULSS competente per territorio di validare o fornire le coordinate in formato WGS84. Viene quindi georeferenzata l'area individuata per la costruzione, tracciando il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento dei volatili e dei suini, e viene infine calcolato il centroide, per permettere le successive analisi spaziali.

2. Verifica presenza impianti che ricevono/utilizzano pollina

In base al D.M. 30 maggio 2023, per i nuovi insediamenti produttivi avicoli la distanza da un impianto che riceve/utilizza pollina non può essere inferiore a 500 mt., quindi, una volta individuato e tracciato il poligono che comprende tutte le strutture/aree previste per l'alloggiamento dei volatili, viene calcolato e mappato il raggio di 500 metri definito a partire dal limite esterno di tale area. Viene quindi prodotta una mappa che rappresenta il poligono, il raggio di 500 metri e i limiti comunali.

Tale mappa verrà trasmessa dal direttore della SCS4, presso cui opera il CREV, all'Azienda ULSS competente per la verifica della presenza di impianti nei territori individuati e per conoscenza all'Unità Organizzativa Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Regione del Veneto.

In caso di esito favorevole (comunicazione da parte dell'Azienda ULSS di assenza di impianti che ricevono/utilizzano pollina nell'area di 500 metri di raggio), la procedura prosegue con le ulteriori verifiche delle distanze da allevamenti intensivi avicoli e suinicoli circostanti, così come descritto nel successivo punto 3.



3. Verifica del rispetto delle distanze minime tra i nuovi insediamenti produttivi avicoli e suinicoli e altri allevamenti

A seguito della identificazione dell'area dell'allevamento in progetto, vengono calcolati i raggi/buffer di 500, 1000 o 1500 metri dall'intera area individuata in base alla tipologia di allevamento e alla zona in cui ricade (Tabella 1).

Tabella 1: Distanze minime tra allevamenti

Tipologia di allevamento	Distanza minima da altri allevamenti in zona A e B	Distanza minima da altri allevamenti nelle restanti zone del territorio
● Nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi ● Riconversioni in allevamenti all'aperto ● Riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e di galline ovaiole (*) ● Riconversioni in allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento	- Metri 1500 da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi svezzatori); - Metri 500 da allevamenti suinicoli già esistenti (con capacità potenziale ≥ 5 capi)	- Metri 1000 da altri allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi (inclusi svezzatori); - Metri 500 da allevamenti suinicoli già esistenti
Allevamenti suinicoli	Metri 500 da allevamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi	

(*) Tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente dei seguenti elementi:

- situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);
- contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);
- livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;
- livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;
- ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti pollina)

Si deve inoltre tenere conto che secondo il Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023: (i) in zona A è vietata l'apertura di nuovi allevamenti di tacchini all'aperto e la riconversione di allevamenti ordinari preesistenti in tale tipologia di allevamento; (ii) in zona B è vietato l'allevamento di tacchini all'aperto, l'apertura di nuovi allevamenti ordinari all'aperto e la riconversione a modalità di allevamento all'aperto di allevamenti ordinari preesistenti (compresi quelli di selvaggina da penna).

Per quanto concerne la verifica del rispetto delle distanze minime tra i nuovi insediamenti produttivi avicoli e suinicoli e altri allevamenti, sono inoltre fatte salve le indicazioni e i chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, relativamente alle distanze tra allevamenti avicoli e suinicoli, di cui alla **nota DGSAF prot. n. 29768 del 23 novembre 2023**, ad oggetto "Richiesta di chiarimento in merito all'applicazione del DM 30 maggio 2023 - Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli".

3.1 Verifica qualità dati

Al fine di valutare la distanza tra l'allevamento in progetto e gli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli circostanti (con capacità potenziale uguale o superiore a 5 capi), viene attivata la procedura di verifica della qualità delle coordinate degli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli presenti in Banca Dati Nazionale (BDN). Tale procedura prevede la selezione dei comuni entro le distanze precedentemente indicate dall'area dell'allevamento in progetto. Vengono quindi estratti dalla BDN gli allevamenti avicoli ordinari e suinicoli situati nei comuni selezionati. Qualora in banca dati siano presenti allevamenti geocodificati, sarà necessario procedere con la georeferenziazione degli stessi (le coordinate sono calcolate a partire dall'indirizzo dell'allevamento inserito in BDN) tramite il portale dedicato. Come previsto dalla normativa vigente, l'attività di georeferenziazione degli allevamenti geocodificati e di validazione degli allevamenti georeferenziati è in capo ai Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS di competenza territoriale per i comuni selezionati. In particolare, si prevede che l'elenco degli allevamenti geocodificati da georeferenziare e degli allevamenti georeferenziati da validare sia trasmesso ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS. I Servizi Veterinari di



competenza sono responsabili della corretta georeferenziazione/validazione della posizione geografica degli allevamenti di interesse. I tecnici CREV devono svolgere un'azione di supporto e monitoraggio dell'attività di georeferenziazione e validazione delle Aziende ULSS.

4. Mappatura

Una volta completata la procedura di controllo della qualità, gli insediamenti di allevamenti avicoli ordinari con capacità potenziale superiore a 250 capi e di allevamenti suini con capacità potenziale uguale o maggiore a 5 capi inseriti in BDN e georeferenziati dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS vengono rappresentati su mappa. Vengono inoltre indicati in mappa i buffer di 500, 1000 e 1500 m. e nel caso siano presenti allevamenti, viene indicata la distanza dal nuovo allevamento.

5. Deroghe

E' possibile valutare deroghe alle distanze rilasciate dalla Azienda ULSS competente sullo stabilimento richiedente, tenuto conto della valutazione del rischio effettuata di concerto con il CREV.

	Deroghe		
Tipologia di allevamento	Zona B	Zona A	Restante territorio
• Nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi • Riconversioni in allevamenti all'aperto • Riconversioni in allevamenti di tacchini e di galline ovaiole • Riconversioni in allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento (*)	Vietate (*)	Valutabili (nel rispetto della distanza minima di 1000 metri)	Valutabili (nel rispetto della distanza minima di 500 metri)
Riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole	Prevvia valutazione favorevole da parte dell'ASL competente		

(*) Nel caso in cui la riconversione comporti il passaggio da una situazione a maggior rischio di HPAI ad una situazione a minor rischio (ad es., passaggio da allevamento di tacchini maschi a tacchini femmine, che comporta un ciclo e conseguentemente una migliore gestione degli animali nell'ambito dell'adozione di misure di controllo a seguito di focolaio), la Azienda ULSS, sentito il CREV, può valutare la concessione della deroga.

Le deroghe possono essere rilasciate in funzione di:

- ✓ situazione epidemiologica (storico dei focolai HPAI registrati nella zona);
- ✓ contesto zootecnico locale (specie avicole allevate, densità, modalità di allevamento ed indirizzo produttivo);
- ✓ livello di biosicurezza dello stabilimento richiedente e di quelli presenti nella zona;
- ✓ livello di rischio della specie e categoria di avicoli allevati;
- ✓ ulteriori fattori di rischio (es. presenza impianti di biogas, aziende per lo smaltimento pollina, aree umide);
- ✓ numero di animali (cap. potenziale) del nuovo allevamento/allevamento oggetto di riconversione.

Data la possibilità di concedere deroghe all'apertura di nuovi allevamenti avicoli solamente in Area A, la densità di allevamenti non viene considerata un elemento chiave nella valutazione delle istanze. Maggiore importanza, infatti, viene data alla specie e all'indirizzo produttivo del nuovo allevamento e di quelli già presenti nell'area di interesse, alle misure di biosicurezza previste per il nuovo allevamento e a quelle degli allevamenti già insistenti nell'area, oltre alle caratteristiche del territorio designato per il nuovo allevamento (es: presenza impianti di biogas, presenza di aree umide).



3. Procedura operativa per la valutazione di nuovi impianti di biogas che utilizzano pollina

Il D.M. 30 maggio 2023 ha previsto una distanza minima di 500 metri tra nuovi allevamenti avicoli di tipo ordinario e impianti di biogas preesistenti e viceversa (500 mt. tra nuovi impianti di biogas che utilizzano pollina di altri allevamenti e allevamenti avicoli ordinari preesistenti).

Dal punto di vista della valutazione del rischio per HPAI nell'ambito di quanto previsto dal citato D.M., sono equiparati (e, quindi, sono soggetti alla procedura sotto indicata) sia i nuovi impianti di produzione di biogas, a scopo termoelettrico o per la produzione di biometano che utilizzano pollina, sia gli impianti di produzione di biogas, a scopo termoelettrico o per la produzione di biometano già attivi/autorizzati dalle Direzioni/Enti competenti, che intendono modificare il proprio piano di approvvigionamento del materiale in entrata, introducendo (anche) pollina.

In entrambi i casi, ai fini della verifica della distanza minima di 500 mt. rispetto ad allevamenti avicoli ordinari preesistenti, si dovrà procedere nel seguente modo:

1) L'autorità procedente in materia di autorizzazione delle suddette fattispecie di impianti o l'Ente autorizzante - nell'ipotesi di modifica e integrazione dell'autorizzazione già rilasciata - dovrà trasmettere formalmente alla U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria della Regione del Veneto le seguenti informazioni, relative all'impianto:

- a) Ragione sociale, Comune, indirizzo, latitudine e longitudine. Le coordinate geografiche devono riferirsi alla localizzazione della parte centrale dell'impianto e devono essere in formato WGS84;
- b) Poligono che circonda l'impianto in oggetto, ovvero il confine del sito produttivo;
- c) Poligono che circonda l'impianto ("buffer"), pari ad una distanza di 500 mt. dal confine del sito produttivo.

Per la trasmissione dei dati di cui alle lettere b) e c) si dovrà impiegare un file in formato Shape (SHP) con indicato il sistema di riferimento geografico con cui il poligono è stato tracciato. Il poligono che circonda l'impianto verrà impiegato durante l'analisi come limite territoriale di pertinenza dell'impianto.

I file dovranno essere inviati alla citata U.O., all'indirizzo sanita.animale@regione.veneto.it.

2) La U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari trasmetterà la richiesta, completa dei suddetti dati, al CREV, che procederà alla realizzazione di una mappa degli insediamenti avicoli ordinari con capacità superiore a 250 capi:

- presenti in Banca Dati Nazionale (BDN),
- georeferenziati dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS,
- rappresentati sotto forma di poligoni che ricomprendono le strutture adibite ad allevamento dei volatili, e
- situati nell'intorno comprendente il buffer di raggio di 500 mt. dal poligono sopra indicato e riferito al nuovo impianto che riceve/utilizza pollina.

3) La mappa sarà infine trasmessa dalla U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari all'autorità procedente in materia di autorizzazione delle suddette fattispecie di impianti o all'Ente autorizzante, a seconda dei casi, al fine delle valutazioni di competenza.

